

CAMERA DEI DEPUTATI N. 150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CÈ, FRANCESCA MARTINI, CAPARINI

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche
di mutilazione sessuale

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge procede dalla considerazione che le diverse comunità di immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da extracomunitari provenienti da popolazioni africane o islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale pratica è da considerarsi parte integrante di ancestrali tradizioni che, associate all'istituzione della poligamia e al « prezzo della donna », cioè all'usanza di pagare la sposa alla famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne, ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per l'uomo. Le mutila-

zioni genitali femminili più diffuse e cruente sono la clitoridectomia cioè l'asportazione del clitoride, l'escissione che consiste nell'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra e l'infibulazione che comporta l'asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi sono generalmente praticati alle bambine prima del raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette « mammane », in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo così, alla già di per sé devastante mutilazione, anche il grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle stesse.

Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del codice penale, l'effettuazione delle suddette pratiche sia penalmente perseguibile, si calcola che migliaia di bambine abbiano subito, nel nostro Paese,

mutilazioni genitali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di una proposta di legge che desse specifica regolamentazione alle medesime pratiche, al fine di garantire l'effettivo rispetto del diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale, nonché della cultura italiana.

Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti dell'infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla succitata Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della legge di ratifica.

Dunque, obiettivo prioritario della presente proposta di legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della dignità personale, possano essere tollerate anche in un Paese, quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni essere umano.

A tale scopo la proposta di legge prevede l'esplicito divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale, fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di cura medica. Si dispone inoltre l'inasprimento delle sanzioni penali già previste nonché l'individuazione di nuove sanzioni da irrogare nell'ipotesi di violazione del suddetto divieto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) clitoridectomia: l'asportazione del clitoride;

b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

c) infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

ART. 2.

(Divieti).

1. Le pratiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono vietate, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona.

2. Qualora le mutilazioni genitali, di cui all'articolo 1, siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a conoscenza del fatto ovvero abbiano in qualunque modo permesso o favorito l'attuazione delle suddette pratiche, il giudice pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e può, altresì, ordinare l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

ART. 3.

(Istituzione di un numero verde).

1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde finalizzato a garantire l'informazione in riferimento al reato previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza.

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 583-bis. — *(Pratiche di mutilazione sessuale).* — Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia, escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione di cui al periodo precedente, l'immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

ART. 583-ter. — *(Circostanze aggravanti).*

— Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse a chiunque cagiona la mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l'esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia ».

ART. 5.

(Sanzioni).

1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

3. Nei confronti di chiunque riceva danaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020160